



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività e gli interventi che il Comune esplica in ordine alle funzioni e ai compiti di assistenza e sostegno sociali, attribuiti allo stesso dalla normativa nazionale, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nelle persone stati di bisogno, disagio, emarginazione.

TITOLO II - NORME GENERALI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Articolo 2

Criteri per la determinazione della situazione economica

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e dai relativi decreti attuativi, con le modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e del D.P.C.M. del 7 maggio 1999, n. 221.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui sopra, aggiornato all'ultima dichiarazione dei redditi, è applicato con riferimento all'intero nucleo familiare che è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, nonché dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e dell'art. 1-bis del D.P.C.M. n. 242/2001.

2. Ai sensi della sopra citata normativa, al fine della valutazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, l'indicatore del reddito è combinato con la situazione

economico-patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali, come previsto dalla legge.

3. All'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono sommati, debitamente riparametrati, eventuali redditi esenti da IRPEF a qualsiasi titolo percepiti, nell'anno solare precedente la richiesta, ad eccezione dei contributi erogati in base all'art. 17 del presente regolamento. Qualora la richiesta venga effettuata successivamente alla erogazione di contributi concessi nel corso dello stesso anno ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, saranno quest'ultimi, nella misura del 100% ad essere sommati all'I.S.E.E.

Articolo 3

Variazioni della situazione economica

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 130/2000, è lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità di dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare (decesso di un componente del nucleo familiare, nascita di un figlio, adozione o affido, dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, ecc.).

2. Qualora la situazione economica del nucleo familiare del richiedente, al momento della presentazione della domanda di prestazione sociale, abbia subito rilevanti variazioni verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dall'ultima certificazione consegnata dal datore di lavoro, il Comune può richiedere all'interessato la documentazione attestante la nuova situazione economica (buste paga, autocertificazione dello stato di disoccupazione ecc.), e rideterminare l'ISEE finalizzato alla prestazione sociale richiesta, tenendo conto della nuova situazione reddituale rapportata su base annua moltiplicando la media degli ultimi 4 mesi di emolumenti per tredici mensilità.

3. Viene ritenuta rilevante la perdita o acquisto di attività lavorativa e aumenti o diminuzioni di emolumenti e/o entrate a qualsiasi titolo percepite.

Articolo 4

Modalità di presentazione della domanda di prestazioni sociali agevolate

1. Per l'ammissione alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento, deve essere presentata istanza al Sindaco del Comune avvalendosi dell'apposito modello.

2. La domanda può essere presentata dall'interessato o da un componente il suo nucleo familiare, dal legale rappresentante, curatore, tutore. Unitamente alla domanda, il richiedente deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica prevista dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 130/2000, resa ai sensi della legge n. 445/2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, da rendersi su apposito modulo approvato con D.P.C.M. 18 maggio 2001. Il richiedente deve presentare, inoltre, unitamente alla domanda, l'attestazione prevista dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 109/1998 come sostituito dal D.Lgs n. 130/2000. Ai fini del calcolo dei redditi esenti IRPEF (Pensione sociale, indennità di accompagnamento, pensione di guerra, invalidità civile, assegno INAIL, Assegno Sociale, Pensione ciechi civili e sordomuti) i richiedenti dovranno allegare il relativo modello Obis/m, mentre per gli altri redditi (indennità di affidamento per minori, contributi e altre prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, etc.) dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

3. Il Comune potrà richiedere ogni documento utile, sia ai fini all'istruttoria della domanda, sia, in caso di corresponsione, ai fini del controllo della veridicità della situazione dichiarata.

Articolo 5

Convocazione dei parenti obbligati per legge

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono:

- a) il coniuge;
- b) i figli legittimi, legittimati o naturali o adottivi ed in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali;
- c) i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
- d) i generi e le nuore;
- e) i suoceri;
- f) i fratelli e sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

2. Possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

3. La situazione economica del parente tenuto agli alimenti, si calcola come stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.

4. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

5. Il donatario, ai sensi dell'art. 437 del codice civile, è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante.

Articolo 6

Finanziamento

1. Ogni anno l'amministrazione iscrive a bilancio la somma da destinare alle diverse forme di sussidi assistenziali. Tale somma costituisce il tetto massimo delle contribuzioni erogabili e deve essere ripartita fra tutti i soggetti che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alle persone di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata in relazione allo svolgimento delle funzioni di assistenza che ad esso competono.

2. È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale.

Articolo 8

Segreto professionale e segreto d'ufficio

1. Su tutti gli interventi sociali sono garantiti il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Le violazioni saranno perseguite secondo la vigente normativa penale. L'accesso agli schedari e alle cartelle individuali è permesso all'Assistente Sociale del Comune, al relativo Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e alla Magistratura, nei casi previsti per legge, nonché al diretto interessato previa sua richiesta scritta. L'accesso agli schedari sarà, inoltre, consentito anche ad eventuale altro dipendente dell'Ufficio Servizi Sociali, solo nel caso in cui la consultazione sia strettamente necessaria e collegata con il trattamento della specifica pratica.

2. Per ciò che attiene al diritto di accesso agli atti da parte degli amministratori e consiglieri comunali, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 43, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 9

Controlli

1. Ai fini della verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva unica presentata, il Comune effettua:

- controllo su singoli casi, sollecitati dal ragionevole dubbio sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione;
- controllo a campione su almeno il 10% delle prestazioni sociali agevolate concesse, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Amministrazione Pubblica come previsto dalle norme vigenti.

2. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Comune chiede al richiedente chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti. Nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, o i soggetti non forniscano entro i termini loro assegnati i chiarimenti necessari, si procederà immediatamente alla revoca del beneficio concesso ed al recupero delle somme indebitamente percepite.

3. Nel caso venga riscontrata, nella dichiarazione non veritiera, la sussistenza di uno degli illeciti previsti dalla Legge n. 445/2000 art. 76, il Comune segnala il fatto all'Autorità Giudiziaria.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.Lgs. n. 109/1998 il Comune comunica inoltre al Ministero delle Finanze i nominativi dei componenti i nuclei familiari dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità e i criteri selettivi stabiliti dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento.

Articolo 10

Verifiche

1. Il Comune si riserva di controllare periodicamente, l'evoluzione delle varie situazioni familiari e/o personali al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che hanno reso possibile l'accesso ai benefici. Gli stessi possono essere sospesi o revocati in qualsiasi momento si verificassero eventi che modificano le condizioni iniziali.

TITOLO III - EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI E FARMACEUTICI AGLI INDIGENTI, AI PORTATORI DI HANDICAP ED AI SOGGETTI PSICHIATRICI

Art. 11

Condizioni di ammissibilità

Hanno titolo alla prestazione economica a parziale rimborso delle spese sanitarie sostenute per medicinali i cittadini, residente nel Comune di Andora, con ISEE pari od inferiore ai parametri annualmente indicati dalla Giunta Comunale.

Hanno titolo alla prestazione economica mediante erogazione di buoni alimentari gli utenti aventi un reddito rientrante nelle fasce di ISEE annualmente indicate dalla Giunta Comunale.

Art. 12

Modalità di accesso all'intervento

Per l'ammissione alla fruizione dei buoni alimentari o farmaceutici, il richiedente presenta annualmente domanda, su apposito modulo corredata da certificazione ISEE in corso di validità.

La certificazione ISEE dovrà essere prodotta anche relativamente alle “convivenze di fatto”, purchè comprovate, nonché relativamente ai famigliari tenuti agli alimenti così come indicato all'art. 433 del codice civile.

L'ufficio competente esamina la documentazione e, se ritenuto opportuno, promuove tutte le azioni necessarie, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza e dei Vigili Urbani, per gli accertamenti sulla veridicità di quanto autocertificato.

Art. 13

Procedimento per l'erogazione dei buoni

Il richiedente ammesso a fruire della prestazione in parola, a seguito dell'esame da parte dell'Ufficio competente della documentazione di cui all'articolo 20, onde avere titolo all'erogazione dei buoni farmaceutici, presenta la seguente documentazione:

- prescrizione del farmaco da parte del medico curante

L'importo mensile dei buoni alimentari e farmaceutici verrà fissato in base alle singole situazioni dei richiedenti e tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

Per i buoni farmaceutici la copertura della spesa da sostenere non potrà superare il 70% e comunque con un tetto massimo mensile non superabile definito ed aggiornato annualmente dalla Giunta, sempre tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Solo in casi del tutto eccezionali tali massimali possono essere superati, su documentazione medica (esempio: malati terminali, trapiantati, AIDS, patologie plurime).

La domanda, completa della documentazione, viene esaminata dall'Ufficio competente che provvede alla istruttoria che determina l'intervento economico, in rapporto ai parametri.

TITOLO IV - SERVIZI INTEGRATIVI DELLA FAMIGLIA

Art. 14

Principi generali

I Servizi integrativi sono quei servizi rivolti a consentire ad ogni persona la permanenza nella propria famiglia, nel proprio ambiente al fine di tutelare lo sviluppo della propria personalità.

Tra questi si collocano:

il servizio di assistenza domiciliare

il servizio educativo domiciliare e sociale;

l'affido semi residenziale di minori a Comunità educative assistenziali;

l'affido di minori a famiglie affidatarie, per le quali è previsto un contributo mensile a parziale ristoro delle spese che viene annualmente aggiornato dalla Giunta comunale;

Detti servizi integrativi si qualificano in:

1. Servizi integrativi a gestione diretta quando le prestazioni vengono direttamente erogate dall'Amministrazione Comunale, riportando le richieste degli utenti con le risorse effettive dell'Ente;
2. Servizi integrativi a gestione indiretta quando le prestazioni offerte da terzi (Associazioni, Cooperative, Istituti, Enti privati o singole persone) vengono gestite dall'utente e l'Amministrazione interviene economicamente dopo aver valutato il bisogno, la idoneità e la rispondenza delle risorse private.

Art. 15

Assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a persone singole o nuclei familiari che per particolari bisogni di ordine socio-sanitario, permanenti o temporanei, hanno necessità di aiuto a domicilio per attività relative al governo della casa, alla cura della persona e alla vita di relazione.

Scopo del servizio è quello di favorire l'autonomia della persona interessata e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Il servizio di assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:

1. aiuto domestico (governo della casa, acquisto del cibo ed eventuale preparazione pasti, lavaggio e stiratura biancheria, commissioni varie);
2. aiuto sociale (accompagnamento visite mediche o terapie, commissioni riguardanti pratiche burocratiche, pagamenti o riscossioni, rapporti con i medici curanti e altri operatori sanitari);
3. aiuto relazionale (interventi tesi a stimolare o rafforzare rapporti parentali, del vicinato, del volontariato nei confronti della persona assistita).

Art. 16

Requisiti e criteri per l'ammissione al servizio di assistenza domiciliare

Possono essere ammessi al servizio di assistenza domiciliare i seguenti cittadini residenti nel Comune di Andora:

in condizioni di non autosufficienza; in condizioni di autosufficienza ma che vivano soli, con difficoltà di ordine relazionale, sanitario o sociale; adulti con problemi psichiatrici; portatori di handicap; inabili; minori a rischio sociale; pazienti terminali.

Il reddito non costituisce criterio discriminante per l'ammissione, ma solo per la contribuzione dell'eventuale quota parte di contribuzione alle spese del servizio.

Per la definizione delle quote di contribuzione ci si riferisce alle fasce di ISEE che vengono annualmente fissate ed aggiornate dalla Giunta.

Per la quantificazione della retta verranno considerate anche le certificazioni ISEE dei familiari tenuti agli alimenti, così come previsto all'art. 433 del codice civile.

A parità di bisogno viene però data priorità alle situazioni con reddito meno elevato.

Costituiscono criteri per la valutazione della gravità dei casi proposti i seguenti parametri:

- condizioni di salute
- solitudine
- condizioni sociali e relazionali
- assoluta mancanza di familiari.

Art. 17

Documentazione per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare e procedure per l'ammissione

I cittadini interessati al servizio di assistenza domiciliare rivolgono domanda ai Servizi Sociali del Comune, compilando l'apposito modulo riassuntivo della situazione socio-economica familiare.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione ISEE del richiedente, nonché di tutti i familiari tenuti agli alimenti (art. 433 del c.c.).

La domanda va completata con l'indicazione delle ore di servizio settimanali richieste (minimo e massimo), l'orario in cui il servizio dovrebbe preferibilmente svolgersi e la disponibilità al pagamento del contributo orario che l'utente dovrà eventualmente corrispondere in base al proprio ISEE.

Le domande sono istruite dall'Assistente Sociale che ne cura l'istruttoria.

L'ammissione al Servizio di assistenza domiciliare è comunicata per iscritto all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Per situazioni urgenti

ed in presenza di disponibilità di ore, l'Assistente Sociale presenta la richiesta al Responsabile per l'inserimento immediato, in attesa dell'espletamento della normale procedura di ammissione.

L'Assistente Sociale è incaricata delle funzioni di coordinamento tecnico degli assistenti domiciliari. Tale Assistente Sociale ha il compito di gestire le risorse umane del servizio per una equa e corretta distribuzione delle stesse, verificando l'efficienza delle prestazioni effettuate, apportando eventuali modifiche ai tempi e modi d'intervento, controllando l'evolversi dei casi assistiti.

Art. 18

Servizio educativo domiciliare e sociale

Il Servizio educativo, finalizzato alla prevenzione e tutela degli stati di disagio ed emarginazione ed alternativo all'Istituzionalizzazione, è costituito da un complesso di attività ed interventi rivolti ai minori in difficoltà a causa di carenti situazioni familiari, per favorirne un' armonico sviluppo sostenendo al contempo la famiglia ed il suo ruolo specifico.

La prestazione, a carattere gratuito, viene erogata a domicilio da educatori, secondo un progetto educativo di recupero e/o tutela, predisposto dall'assistente sociale e realizzato dall'educatore secondo le modalità e tempi definiti in un programma di lavoro sistematicamente verificato in riunioni collegiali, in cui l'assistente sociale è il referente dell'Amministrazione.

Art. 19

Soggiorni climatici per anziani e inabili

Il Servizio è rivolto, anche in collaborazione con i centri sociali, a realizzare interventi socio-ricreativi, a carattere preventivo, attraverso l'aggregazione di anziani ed inabili in contesti residenziali strutturati ed organizzati in maniera tale da perseguire finalità relazionali e socializzanti.

Le località sono annualmente individuate in zone turistiche e/o termali.

Il numero dei partecipanti viene definito dall'Amministrazione in rapporto alle disponibilità di bilancio.

Fruiscono dei soggiorni climatici i cittadini residenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti, questi ultimi purché accompagnati.

Il costo sociale del servizio è rapportato a fasce di ISEE, che l'Amministrazione comunale fissa annualmente.

E' prevista anche la partecipazione con il pagamento totale da parte dell'anziano della sola spesa di soggiorno.

E' anche prevista la partecipazione di anziani non residenti con il pagamento totale da parte dell'anziano della sola spesa di soggiorno, ma solo fino ad esaurimento dei posti ed in mancanza di richieste da parte di residenti.

TITOLO V - CENTRI DI AGGREGAZIONE

Art. 20

Centri socio-culturali

Il Centro socio-culturale è un servizio che si colloca nell'ambito delle iniziative rivolte a combattere fenomeni di emarginazione, di isolamento del cittadino e contribuisce all'integrazione della popolazione nella realtà locale.

Il Centro socio-culturale è aperto a tutta la popolazione ed in particolare agli anziani che necessitano di specifici momenti di aggregazione per evitare situazioni di solitudine.

Lo scopo principale dei Centri Sociali è quello di attivare iniziative a carattere ricreativo, culturale e sociale e sono auto gestiti in collaborazione con l'Ente Locale che concorre anche con l'assegnazione di strutture idonee.

Art. 21

Centri di aggregazione giovanile

Per affrontare il problema del disagio dei giovani, impedire per quanto possibile i fenomeni di devianza ed emarginazione, sostenere l'integrazione sociale e favorire una crescita sana della comunità cittadina, verrà favorita la crescita di centri di aggregazione giovanile che costituiscano parte di una rete educativa territoriale (insieme alla famiglia, alla scuola ed alle associazioni) per raggiungere un sistema formativo integrato.

Al Centro di aggregazione potranno accedere i ragazzi, residenti ad Andora o nei Comuni limitrofi, allo scopo di fornire loro percorsi costruttivi, canali di comunicazione, spazi e sedi di incontro.

Art. 22

Campo solare estivo

Per agevolare i genitori che svolgono attività lavorativa, soprattutto nel periodo estivo, viene attivato un centro diurno estivo.

L'iniziativa vuole fornire ai bambini una occasione di socializzazione e di svago in un ambiente protetto ed organizzato, con la finalità di un arricchimento educativo.

Il servizio è rivolto ai minori residenti di età compresa tra i 3 e i 12 anni.

Per accedere al servizio occorre presentare domanda su apposito modulo con allegata certificazione ISEE in corso di validità per la quantificazione della retta di partecipazione.

Il numero dei posti ammissibili per ogni turno e l'entità della retta di partecipazione, nonché i criteri per la formulazione della graduatoria vengono fissati annualmente dalla Giunta Comunale.

TITOLO VI - SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE

Art. 23

Inserimento sociale in ambiente di lavoro protetto

Presupposto di questa prestazione è l'assunto che educazione e rieducazione si raggiungono attraverso l'obiettivo della socializzazione e dell'integrazione.

In particolare nei confronti dei portatori di handicap incollocabili, ma bisognosi di una rete di relazioni al di fuori della famiglia per migliorare le condizioni generali di vita e per combattere l'isolamento ed evitare la regressione, sono indispensabili attività occupazionali a scopo educativo e rieducativo (ergoterapia) in ambiente di lavoro protetto ove possano ricevere sollecitazioni, integrarsi con altri ruoli ed instaurare validi rapporti umani.

L'inserimento avviene presso le strutture comunali, presso cooperative sociali o presso aziende private del territorio, su specifico progetto del Comune.

A carico del Comune di Andora è il pagamento di un assegno mensile cosiddetto "terapeutico", che viene stabilito annualmente dalla Giunta.

L'accesso al servizio è su stretta valutazione del servizio sociale del Comune; compito dell'assistente sociale è la verifica dell'andamento del progetto individuale.

Art. 24

Borse lavoro per psichici, disabili o tossicodipendenti

L'intervento - attivato nei confronti di soggetti con problemi fisici, psichici, disturbi mentali o con dipendenze - con capacità lavorative ridotte - è richiesto dai nuclei operativi dell'ASL n. 2 Savonese e segnalato al Servizio sociale comunale che provvede all'inserimento del soggetto.

La persona inserita riceve mensilmente un assegno a titolo di rimborso spese (il cui importo è fissato annualmente dalla Giunta) e risulta coperta da assicurazione INAIL e RC (responsabilità civile verso terzi), a carico del Comune.

TITOLO VII - SERVIZI SOSTITUTIVI DELLE FAMIGLIE

Art. 25

Principi generali

I servizi sostitutivi delle famiglie sono quei servizi che - in caso di necessità di allontanamento dell'utente dalla famiglia di origine - lo inseriscono in strutture residenziali, gestite da istituzioni pubbliche o private o in altre famiglie.

Essi sono posti in essere quando all'interno del nucleo familiare di origine sussistono e permangono condizioni oggettive di disagio, tali da escludere la permanenza dell'utente.

Tra questi servizi si collocano:

Ricoveri in Casa di Riposo per anziani;

Ricoveri in strutture protette per anziani;

Affidamenti - convitto, comunità alloggio, gruppi famiglie per minori;

Affidamento familiari per minori.

Art. 26

Integrazione retta per anziani inseriti in strutture residenziali - Conteggio dei redditi

Agli utenti ammessi al contributo per l'integrazione della retta per il ricovero in strutture residenziali, al fine della copertura delle rette richieste, vengono conteggiati i seguenti redditi:

- da pensioni, assegni, indennità a qualsiasi titolo percepiti;
- proventi da proprietà, da capitali, investimenti, finanziamenti e risparmi.

Tutti gli aumenti di pensione, indennità ed assegni, successivi all'entrata in struttura, vengono conteggiati dal momento della loro concessione.

Alla copertura degli oneri di ricovero concorrono:

- i redditi dei richiedenti sopra descritti;
- la partecipazione dei parenti tenuti agli alimenti (come previsto all'art. 433 del c.c.), in rapporto alle loro entrate.

Qualora i suddetti redditi non siano sufficienti a coprire l'intero costo della retta, l'Amministrazione Comunale interverrà con una quota pari alla differenza tra il costo della retta stessa, il reddito del richiedente conteggiato con le modalità di cui sopra e l'eventuale quota dei parenti tenuti agli alimenti.

Al richiedente viene garantita la conservazione di una quota mensile per spese personali extra-retta, che verrà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale su proposta del Settore Servizi Sociali. L'Amministrazione Comunale può sospendere in qualsiasi momento l'erogazione della quota di partecipazione ed intraprendere un'azione di recupero qualora si venga a conoscenza di redditi o patrimoni non dichiarati o in caso di riscossione di arretrati lasciati o eredità successivi all'ingresso in struttura.

Il servizio sociale comunale si riserva in ogni caso la revisione annuale della situazione patrimoniale degli ospiti.

Gli eredi sono tenuti a rimborsare al Comune gli oneri sostenuti sino alla concorrenza del valore dell'eredità o del legato, al netto delle sospese per l'apertura della successione per i tributi ed imposte pagati. Tra le spese rimborsabili al Comune rientrano anche quelle eventualmente sostenute per il funerale.

Art. 27

Istruttoria delle domande

La domanda viene istruita dall'Assistente Sociale la quale - dopo aver preso contatto con i famigliari ed aver esperito gli accertamenti del caso - predispone una relazione comprensiva della proposta economica.

La proposta viene esaminata dal Responsabile del Servizio che assumerà il provvedimento per l'impegno di spesa.

Al richiedente viene inviata comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta.

TITOLO VIII - ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 28

Assegnazione alloggi per anziani e soggetti in stato di bisogno

Il presente capitolo disciplina l'assegnazione di alloggi ad uso abitativo di proprietà del Comune di Andora, non soggetti alla regolamentazione relativa al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, determinando i criteri di assegnazione degli stessi, in modo da garantire la trasparenza amministrativa ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Art. 29

Requisiti per l'accesso

Possono partecipare all'assegnazione degli alloggi i soggetti che ne facciano richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Comune di Andora, da almeno due anni;
- b) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione in alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare sul territorio nazionale.
- c) abitare in un alloggio inadeguato: l'inadeguatezza si valuta sulla base delle caratteristiche tipologiche fissate dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 94 del 18/10/1989 in recepimento del D. M. 05/07/1975
- d) avere un ISEE non superiore al limite fissato annualmente dalla Giunta Comunale
- e) condizione di grave disagio abitativo

f) non essere assegnatari di altro alloggio comunale e dell'ARTE

Art. 30

Criteri per l'assegnazione

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, costituiscono motivo di priorità le seguenti condizioni:

- a) provvedimento di rilascio dell'alloggio di imminente esecuzione o sfratto esecutivo;
- b) antigenicità dell'alloggio occupato (tale situazione dovrà essere opportunamente certificata dal competente servizio dell'ASL);
- c) sistemazione abitativa considerata precaria o provvisoria (sono compresi gli occupanti di immobili comunali previsti in demolizione);
- d) reddito derivato esclusivamente da pensione sociale, minima INPS, pensione di invalidità (pari alla minima INPS), sussidio;
- e) anziani soli e senza figli;
- f) anziani conviventi in famiglia, ma con gravi problemi familiari o situazione di sovraffollamento.

Qualora all'assegnazione secondo le sopraindicate priorità dovessero concorrere più nuclei familiari, si procederà secondo i seguenti criteri in ordine di importanza :

- a) presenza di minori
- b) presenza di portatori di handicap o invalidi superiori al 73%
- c) presenza di anziani oltre i 65 anni
- d) numero componenti il nucleo familiare

A parità di situazioni fra più nuclei si darà priorità:

- a) relativamente al criterio a) alla presenza di figli e loro numero
- b) relativamente al criterio b) alla percentuale più alta di invalidità certificata
- c) relativamente al criterio c) alla presenza di anziani e loro numero
- d) relativamente al criterio d) al numero complessivo dei componenti il nucleo familiare.

Nel caso in cui si creassero ancora situazioni di parità fra due o più nuclei si procederà con l'assegnazione al nucleo con ISEE inferiore, considerando come nucleo di riferimento quello anagrafico risultante dallo stato di famiglia.

Art. 31

Contenuti e presentazione delle domande

I cittadini interessati all'assegnazione di un alloggio devono inoltrare domanda, una volta pubblicato il relativo bando di disponibilità. Saranno inseriti nei bandi gli alloggi disponibili una volta soddisfatte eventuali urgenti emergenze abitative.

Nella domanda dovranno essere specificati:

- a) dati anagrafici per ogni componente il nucleo familiare per il quale si chiede l'assegnazione;
- b) copia del provvedimento di sfratto esecutivo - oppure copia dell'ordinanza di sgombero, quando trattasi di alloggio pericolante - oppure ogni altro specifico certificato comprovante la precarietà della situazione abitativa;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e/o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- d) altri documenti che il richiedente ritenga utile presentare nel proprio interesse (certificato di invalidità, certificato di disoccupazione, ecc...).

La condizione di "caso sociale" deve risultare inoltre da una relazione redatta dall'Assistente Sociale che segue il caso.

Alla domanda deve essere altresì allegata copia della certificazione ISEE in corso di validità.

Art. 32

Procedura per l'assegnazione degli alloggi

Il Servizio Sociale provvede alla istruttoria delle domande presentate, verificandone la regolarità e la completezza ed effettuando altresì un esame preliminare dei documenti allegati.

Nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora si verificano casi di incompletezza o di dubbio su quanto contenuto nella domanda, l'ufficio può richiedere all'interessato ulteriore documentazione e, se ritenuto opportuno, avviare accertamenti, anche avvalendosi della Guardia di Finanza o dei Vigili Urbani.

Successivamente le domande sono inserite in una graduatoria, sulla base dei criteri di priorità stabiliti all'articolo 30 del presente regolamento, individua gli eventuali casi di emergenza e determina una graduatoria di nominativi per l'assegnazione degli alloggi.

A tale graduatoria si attinge per l'assegnazione degli alloggi tenendo anche conto delle caratteristiche delle abitazioni da assegnare e della composizione del nucleo familiare.

L'aggiornamento della lista dovrà essere effettuato almeno ogni sei mesi, previo esame delle nuove domande nel frattempo pervenute. Se l'alloggio proposto viene accettato dal nucleo prescelto, il Responsabile di Settore emette la disposizione dell'atto di

assegnazione preliminare che deve essere controfirmato, per accettazione, anche dall'assegnatario.

Copia della disposizione viene trasmessa all'Ufficio Contratti per la predisposizione del contratto d'affitto e all'Ufficio Ragioneria per la messa a ruolo dei fitti attivi.

Art. 33

Caratteristiche della locazione

La assegnazione degli alloggi è regolata da contratto di locazione da stipularsi successivamente alla approvazione dell'atto di assegnazione. Il canone di locazione è indicato annualmente dalla Giunta Comunale, tenendo conto che si tratta di assegnazione di tipo "sociale" e pertanto in deroga alle regole del mercato e rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT.

Le spese condominiali e di ordinaria manutenzione sono a carico degli utenti, come pure è loro compito consegnare l'alloggio - al termine della locazione - nelle condizioni vigenti al momento dell'assegnazione da parte del Comune di Andora.

E' assolutamente vietato cedere ad altri l'uso dell'alloggio o ampliare il nucleo familiare che vi abita, tranne particolari situazioni da concordare previamente con i Servizi Sociali del Comune.

L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare l'assegnazione qualora dovessero mutare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione o qualora gli assegnatari tenessero un comportamento non conforme alle regole del vivere sociale.

TITOLO IX - ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTI A STUDENTI PARTICOLARMENTE MERITEVOLI

Art. 34

Studenti licenziati dalla Scuola Secondaria di I grado e Studenti della Scuola Secondaria di II grado

Il Comune di Andora assegna agli studenti particolarmente meritevoli dei riconoscimenti simbolici, quale apprezzamento e sprone per l'attività scolastica a venire e considerano il solo rendimento scolastico e non la situazione economica del nucleo familiare.

Tali riconoscimenti, che non sono in denaro, ma riguardano buoni acquisto per materiale scolastico, sono assegnati agli studenti:

- che nell'anno scolastico precedente hanno conseguito la licenza media con votazione "10"

- che nell'anno scolastico precedente hanno conseguito una media finale tra tutti i voti, con esclusione di : ginnastica, religione e condotta, non inferiore ad 8.
- la cui votazione finale, per quanto riguarda la scuola secondaria di II grado, sia riferita agli anni dal I al IV compreso (con esclusione, quindi, del V anno).

Art. 35

Procedure per l'assegnazione

Ogni anno, indicativamente nel mese di ottobre, verrà data comunicazione tramite affissioni dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai riconoscimenti di cui sopra.

Al termine del periodo utile per la presentazione delle domande, a tutte quelle ammissibili, ossia in possesso dei requisiti sopra elencati, verrà assegnato il riconoscimento, in misura uguale e tenendo conto delle disponibilità del bilancio di riferimento.

Art. 36

Studenti diplomati ed iscritti all'Università

L'Amministrazione comunale di Andora, per facilitare ed incentivare l'accesso agli studi universitari, bandisce annualmente un concorso per il conferimento di borse di studio riferite agli studenti andoresi che, ottenuto il diploma di scuola secondaria di II grado, si iscrivono ad un corso di laurea universitaria.

Il budget da assegnare a tale iniziativa viene stabilito annualmente con delibera di Giunta Comunale in base agli stanziamenti di bilancio.

Nell'assegnazione delle borse di studio si tiene conto delle condizioni di merito secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 37

Requisiti

Sono ammessi a partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di studio gli studenti che :

- 1) siano residenti nel Comune di Andora da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- 2) abbiano ottenuto il diploma di maturità con votazione di almeno 95/100;
- 3) abbiano effettuato l'iscrizione universitaria nello stesso anno in cui presentano la domanda;
- 4) presentino la documentazione richiesta dal presente regolamento;

Art. 38

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando, redatta in carta semplice, su modulo appositamente predisposto (ritirabile presso l'Ufficio Politiche Scolastiche del Comune o scaricabile dal sito istituzionale), dovrà :

- essere consegnata al protocollo del Comune entro il 30 novembre di ogni anno;
- contenere la certificazione della votazione conseguita e dell'iscrizione all'Università.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito e/o che risultino incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista.

Nelle domande dovranno essere indicati:

- a) le generalità ed il codice fiscale del richiedente la borsa di studio;
- b) residenza;
- c) la votazione conseguita alla maturità;
- d) la sede, la facoltà ed il corso universitario a cui si è iscritti.

Art. 39

Assegnazione

L'assegnazione delle borse di studio viene effettuata con atto del Responsabile del Settore Politiche Sociali e Scolastiche, a seguito delle risultanze dell'esame dei documenti presentati.

La somma annualmente stanziata a bilancio con tale finalità verrà ripartita tra le domande presentate (che presentino i requisiti richiesti dal presente regolamento) secondo i seguenti criteri :

- verrà creata una graduatoria discendente, partendo dalle votazioni 100/100 fino alle domande con votazione 95/100;
- il budget assegnato per l'anno di riferimento verrà ripartito, partendo dalle istanze con votazione maggiore, assegnando una somma pari al punteggio (es: votazione 100 : buono di € 1.000; – votazione 95 : buono di € 950,00) ed eventualmente rideterminando in modo proporzionale l'entità dei buoni in caso di risorse insufficienti rispetto alle istanze presentate.

Entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello dell'assegnazione della borsa di studio, lo studente beneficiario dovrà dimostrare, con apposita certificazione, di aver superato almeno il 50% degli esami previsti nel piano di studi.

Qualora tale situazione non si sia verificata, la somma ricevuta dovrà essere restituita ed andrà ad implementare la somma stanziata a bilancio per l'anno in corso.

Art. 40

Pubblicità

Il bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio (di esclusiva competenza comunale) è reso pubblico, ogni anno, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché attraverso ogni altro strumento di comunicazione che l'Amministrazione ritiene utile e opportuno (manifesti per le vie cittadine, sito istituzionale del Comune ecc.)

Art. 41

Economie

Eventuali borse di studio non attribuite nell'ambito della graduatoria di un anno scolastico per mancanza di idonei, oppure eventuali restituzioni dovute in base al precedente articolo 4, saranno assegnate agli idonei della graduatoria dell'anno successivo.

INDICE

<u>TITOLO I - Finalità ed ambiti di applicazione</u>	pag. 01
Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 01
<u>TITOLO II - Norme generali di accesso alle prestazioni sociali agevolate</u>	pag. 01
Art. 2 Criteri per la determinazione della situazione economica	pag. 01
Art. 3 Variazione della situazione economica	pag. 02
Art. 4 Modalità di presentazione della domanda di prestazioni sociali agevolate	pag. 02
Art. 5 Convocazione dei parenti obbligati per legge	pag. 03
Art. 6 Finanziamento	pag. 04
Art. 7 Trattamento dei dati personali	pag. 04
Art. 8 Segreto professionale e segreto d'ufficio	pag. 04
Art. 9 Controlli	pag. 04
Art. 10 Verifiche	pag. 05
<u>TITOLO III - Erogazione buoni alimentari e farmaceutici agli indigenti, portatori di handicap ed ai soggetti psichiatrici</u>	pag. 05
Art. 11 Condizioni di ammissibilità	pag. 05
Art. 12 Modalità di accesso all'intervento	pag. 06
Art. 13 Procedimento per l'erogazione dei buoni	pag. 06
<u>TITOLO IV - Servizi integrativi della famiglia</u>	pag. 06
Art. 14 Principi generali	pag. 06
Art. 15 Assistenza domiciliare	pag. 07
Art. 16 Requisiti e criteri per l'ammissione al servizio di assistenza domiciliare	pag. 08
Art. 17 Documentazione per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare e procedure per l'ammissione	pag. 08
Art. 18 Servizio educativo domiciliare e sociale	pag. 09
Art. 19 Soggiorni climatici per anziani e inabili	pag. 09
<u>TITOLO V - Centri di aggregazione</u>	pag. 10
Art. 20 Centri socio culturali	pag. 10
Art. 21 Centri di aggregazione giovanile	pag. 10
Art. 22 Campo solare estivo	pag. 10

TITOLO VI - Servizi per l'integrazione sociale dei soggetti a rischio di

emarginazione pag. 11

Art. 23 Inserimento sociale in ambiente di lavoro protetto pag. 11

Art. 24 Borse lavoro per psichici, disabili o tossicodipendenti pag. 11

TITOLO VII - Servizi sostitutivi delle famiglie pag. 11

Art. 25 Principi generali pag. 11

Art. 26 Integrazione retta per anziani inseriti in strutture residenziali
– conteggio dei redditi pag. 12

Art. 27 Istruttoria delle domande pag. 13

TITOLO VIII - Assegnazione alloggi di proprietà comunale pag. 13

Art. 28 Assegnazione alloggi per anziani e soggetti in stato di bisogno pag. 13

Art. 29 Requisiti per l'accesso pag. 13

Art. 30 Criteri per l'assegnazione pag. 14

Art. 31 Contenuti e presentazione delle domande pag. 14

Art. 32 Procedura per l'assegnazione degli alloggi pag. 15

Art. 33 Caratteristiche della locazione pag. 16

TITOLO IX - Assegnazione riconoscimenti a studenti particolarmente meritevoli

pag. 16

Art. 34 Studenti licenziati dalla scuola secondaria di I grado e studenti
della scuola secondaria di II grado pag. 16

Art. 35 Procedure per l'assegnazione pag. 17

Art. 36 Studenti diplomati ed iscritti all'Università pag. 17

Art. 37 Requisiti pag. 17

Art. 38 Modalità di presentazione delle domande pag. 18

Art. 39 Assegnazione pag. 18

Art. 40 Pubblicità pag. 19

Art. 41 Economie pag. 19

TITOLO X - Disposizioni finali pag. 19

Art. 42 Norme generali pag. 19

Art. 43 Abrogazione pag. 19

Art. 44 Entrata in vigore pag. 19